



**COMUNE DI ARCORE  
PROVINCIA DI MONZA BRIANZA**

**ORDINANZA N. 50 DEL 08/04/2025**

**OGGETTO :** [PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRMESSE DA INSETTI VETTORE E IN PARTICOLARE DALLE ZANZARE ANNO 2025](#)

Sindaco

**Premesso** che il Comune di Arcore ha programmato, anche per l'anno 2025, gli interventi di lotta contro le zanzare sulle aree pubbliche;

**Richiamata** la nota dell'ATS Brianza del 03.04.2024 prot. n. 11263, nella quale si trasmettevano al Comune di Arcore le misure di lotta per il contenimento delle zanzare – prevenzione degli eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori;

**Vista** la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare da zanzare;

**Vista** l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025".

**Dato atto** che in Italia e in Europa si è assistito nell'ultimo decennio all'aumento delle segnalazioni di casi importanti ed autoctoni di alcune malattie virali di origine tropicale quali Chikungunya, Dengue, Zika e West Nile. Si tratta di malattie trasmesse da vettori, in particolare da zanzare del genere Aedes per quanto riguarda le prime tre e del genere Culex per quanto riguarda l'ultima;

**Considerato** al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di febbre da virus da Chikungunya, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare rapidamente la lotta alla zanzara, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

**Ritenuto** altresì che per contrastare il fenomeno della presenza delle zanzare, quando si manifestino casi sospetti od accertati di arbovirosi o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti dei destinatari specificatamente individuati;

**Attesa** la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte d'acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

**Dato atto** pertanto dell'eccezionalità e della gravità del fenomeno manifestatosi, che comporta un grave pericolo incombente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per l'incolumità dei cittadini e che determina l'urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee ad evitare l'ulteriore diffondersi del fenomeno;

**Considerato** che il sistema di monitoraggio e sorveglianza dell'infestazione da zanzara ha mostrato che nel territorio di questo Comune è presente una popolazione significativa di questo insetto;

**Considerato** di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo compreso tra la data di adozione e il 31 dicembre 2025, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;

**Vista** la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

**Dato atto** che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'Azienda di Tutela della Salute (ATS) della Brianza competente per territorio, volte a informare e sensibilizzare sui corretti comportamenti da adottare;

<

Visto il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Regolamento Locale di Igiene;

Visto il Regolamento Edilizio Comunale art. 12.2 – 12.3;

## ORDINA

- Ai soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, gestori di multisale cinematografiche, ecc.), di:
  1. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
  2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;
  3. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
  4. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
  5. provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba;
- Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dimesse, di:

1. mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnanti.
- A tutti i conduttori di orti, di:
    1. eseguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
    2. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
    3. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua.
  - Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:
    1. adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
    2. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.
  - Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:
    1. stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
    2. svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.
  - Ai responsabili dei cantieri, di:
    1. evitare raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
    2. sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
    3. provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

All'interno del cimitero, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell'acqua, in caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto.

### **AVVERTE**

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento adottato comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale (inosservanza di provvedimenti dell'Autorità)

### **DEMANDA**

l'esecuzione, la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni, al Servizio Polizia Locale nonché ad ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

### **DISPONE ALTRESI'**

- La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio comunale e sul sito internet del Comune;
- l'invio di copia della presente ordinanza al Servizio Polizia Locale di Arcore al quale è demandato di far osservare la presente ordinanza;
- la trasmissione di copia della presente ordinanza al Servizio Igiene e Sanità Pubblica – ATS Brianza;
- che la presente ordinanza ha validità nel periodo compreso tra la data di adozione della presente ordinanza ed il 31 Dicembre 2025

### **INFORMA**

- che i trattamenti riferiti ai tombini di raccolta dell'acqua piovana presenti nelle proprie aree private (giardini, cortili ecc) e ogni altro focolaio che non si può o che non si vuole eliminare, dovranno essere posti in essere da parte degli stessi proprietari, dall'avente titolo o avvalendosi di imprese di disinfestazione;
- che, indipendentemente dalla periodicità, il trattamento va praticato dopo ogni pioggia.
- che la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro della documentazione di acquisto dei prodotti utilizzati per la disinfestazione (da conservare in caso di verifica) da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza e/o delle attestazioni di avvenuto trattamento rilasciate da imprese specializzate;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Milano, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,

, li 08/04/2025

Sindaco  
MAURIZIO BONO / InfoCert S.p.A.  
Atto sottoscritto digitalmente